

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6797

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ERRIGO**

Modifiche all'articolo 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità

*Presentata il 22 febbraio 2000*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente, alla morte del beneficiario di una pensione, l'handicappato con gravissima disabilità che vive nel nucleo familiare percepisce una pensione di reversibilità in percentuale ridotta, anche in funzione del reddito. E ciò, proprio quando avrebbe maggiore bisogno di sostegno in quanto gli viene a mancare l'apporto del genitore.

Si rende perciò necessario un adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gra-

vissima disabilità ed a tale fine è stata redatta la presente proposta di legge.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante all'attuazione della legge si provvede mediante stanziamento di una quota pari ad una percentuale minima degli introiti relativi alle lotterie ed ai concorsi pronostici ed a premi gestiti dallo Stato o da enti da esso autorizzati. Si tratta di un grande aiuto per chi ha effettivamente bisogno e che in termini finanziari si dimostrerebbe irrisorio per lo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Adeguamento delle pensioni di reversibilità).*

1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare nel quale vi sia una persona con *handicap* in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia anche impossibilitata a svolgere autonomamente almeno due delle funzioni di cui al comma 41-*bis* del presente articolo. In tale caso, inoltre, non si applicano le percentuali di commisurazione e la relativa pensione di reversibilità è erogata nella sua interezza ».

2. Al secondo e al quinto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: « ovvero inabili » sono soppresse.

## ART. 2.

*(Mancanza di autonomia di funzioni).*

1. Dopo il comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« 41-*bis*. L'impossibilità dello svolgimento autonomo delle funzioni di cui al comma 41 può derivare da:

a) *deficit* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità di deambulazione;

c) impossibilità di mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità, se di età superiore a diciotto anni, di assumere cibi o bevande, o di lavarsi o di vestirsi ».

ART. 3.

*(Documentazione).*

1. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità senza alcuna riduzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come da ultimo modificato dalla presente legge, devono presentare apposita richiesta, in carta semplice, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) della provincia di residenza, allegando originale o fotocopia del certificato, in carta semplice, rilasciato dalla commissione medica dal quale risulti la situazione di disabilità del soggetto ai sensi del medesimo articolo 1, comma 41-*bis*, della citata legge n. 335 del 1995, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

2. La commissione medica di cui al comma 1 provvede, nella stessa giornata della richiesta, alla visita medica dell'interessato ed alla stesura del relativo certificato medico in carta semplice; il costo complessivo del certificato, per diritti di segreteria, non deve superare la somma di lire 1.000.

3. Le sedi dell'INPS di cui al comma 1 provvedono direttamente alla stampa ed alla distribuzione del modulo per la richiesta di cui al comma 1 che è consegnato, in doppia copia, di cui una per il richiedente, all'interessato o ad un suo accompagnatore e che è compilato dall'interessato o da un suo accompagnatore; sulla copia per l'interessato è apposto il numero di protocollo. Il costo complessivo, per diritti di segreteria, non deve superare la somma di lire 1.000.

4. L'istanza di accoglimento della richiesta di cui al comma 1 deve essere deliberata e comunicata entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa; in caso di mancata risposta si applica il principio del silenzio assenso. In caso di non accoglimento è am-

messo il ricorso da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore in carta semplice al sindaco del comune di residenza che deve esprimersi, sentito il parere della commissione medica, entro cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso, comunicando la decisione, sempre entro cinque giorni, all'interessato o al suo accompagnatore ed all'INPS. Non sono ammesse spese di segreteria.

5. L'INPS, entro dieci giorni dall'accoglimento della richiesta ai sensi del comma 4 ovvero dal ricevimento della decisione del sindaco di cui al medesimo comma, trasmette gli atti all'interessato o al suo accompagnatore e all'ente erogatore della pensione che deve procedere senza indugio ai sensi del comma 6.

6. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 matura dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della relativa richiesta.

#### ART. 4.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante stanziamento di una quota pari allo 0,12 per cento delle vincite delle lotterie e dei concorsi pronostici ed a premi gestiti dallo Stato o da enti da esso autorizzati.